

**CREDITI DI FIRMA****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica:

**BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.P.A**

Sede legale e amministrativa:

**Piazza Giuseppe Mazzini N. 53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)**

Sito Internet: [www.bansco.it](http://www.bansco.it) — e-mail: [info@bansco.it](mailto:info@bansco.it)

Codice ABI: 03235

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1121

Numero di iscrizione al R.E.A.: CE 1986 del 13/6/1925

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al registro delle imprese: 00136290616

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni di legge

Per ulteriori informazioni sul prodotto e per la stipula del contratto rivolgersi alle nostre Filiali di:

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Piazza G. Mazzini n.53

Tel.n.: 0823 893.111 — Fax n.: 0823 846.253

Sant'Arpino (CE)

Via A. De Gasperi n.106

Tel.n.: 081 501.20.40 — Fax n.: 081 501.26.71

**CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA**

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la Banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente. Il servizio di norma è offerto a clientela già acquisita, sempre solo dietro valutazione di merito creditizio, previo rilascio di garanzie reali – pegno su titoli e/o denaro - che copre integralmente il credito di firma concesso. In aggiunta, di norma, la Banca chiede anche una garanzia personale.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

**IMPORTI MASSIMI DI SPESE**

<i>Spese istruttoria fido 'una tantum'</i>	€.100,00
<i>Spese invio comunicazione per trasparenza</i>	€.0,94
<i>Spese invio corrispondenza, contabili e altre comunicazioni</i>	Le spese postali vengono addebitate nella misura fissata pro-tempore dalla vettore utilizzato maggiorata di € 0,23

**COMMISSIONI**

<i>Commissione per rilascio credito di firma calcolata sull'importo dello stesso</i>	ANNUALE Max 3,00%
- Periodicità - Percentuale applicata	
L'addebito delle commissioni viene eseguito annualmente, fermo restando l'addebito alla scadenza per crediti di firma con impegni di durata inferiore all'anno	

**PRODOTTI E SERVIZI OBBLIGATORI**

<i>Conto corrente bancario</i>	Obbligatorio Per le condizioni si rimanda allo specifico Foglio Informativo
--------------------------------	--

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese aggiuntive, previa liberazione della Banca dalla garanzia rilasciata.

**Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, sito in Piazza Giuseppe Mazzini n.53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), anche per lettera raccomandata A/R, o per via telematica (e-mail [info@bansco.it](mailto:info@bansco.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative ad operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 11/2010, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 o 10 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

**LEGENDA**

Spese istruttoria fido <i>una tantum</i>	Spese dovute per l'esame di concedibilità di un fido
Cliente (affidato)	E' il soggetto che richiede l'emissione del credito di firma e che ne risponde nei confronti della banca
Terzo (creditore)	E' il soggetto nei cui confronti la banca si obbliga a pagare.

**Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, copia del presente Foglio Informativo**

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)